



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 738 del 2011, proposto da:
Emmanuel Dasyuva, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Romagnoli, con
domicilio eletto presso Avv. Gianni Baldoni in Ancona, viale della Vittoria, 49;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Macerata, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distr. Dello Stato, domiciliata per legge in Ancona, piazza Cavour, 29;

per l'annullamento

del provvedimento (Div P.A.S. Cat.A./12-2010) emesso nei confronti del
DASYLVA Emmanuel dalla Questura di Macerata in data 27.04.2010
(verosimilmente per errore materiale) e notificato il 05.05.2011 con il quale viene
disposto il rifiuto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal
citato ricorrente presso la medesima Questura, con contestuale invito a lasciare il
territorio italiano nei successivi dieci giorni, ex art. 12 del D.P.R. 31 agosto 1999, n.
394 ;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di
Macerata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2011 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, ha impugnato il decreto della Questura di Macerata con il quale si dispone il diniego di rinnovo del suo permesso di soggiorno per minore età a permesso di soggiorno ad altro titolo. Nel caso di specie il Questore ha respinto l'istanza richiamando la normativa in materia di minori non accompagnati, di cui ai commi 1 bis e 1 ter dell'art. 32 del D.Lgs. n. 286/1998, come modificati dalla Legge 15.7.2009 n. 94 (in vigore dall'8.8.2009), che richiedono il compimento di un percorso, almeno biennale, di integrazione sociale e civile presso una struttura appositamente dedicata.

Il ricorso è fondato e va accolto.

In punto di diritto il Collegio ritiene di aderire all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui deve essere applicato l'art. 32, comma 1, del D. Lgs. n. 286/1998 nel testo anteriore alla Legge n. 94/2009, che consente, in favore dei minori affidati, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio o lavoro a prescindere dalla partecipazione ad un progetto almeno biennale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, Ord. 15.9.2010 n. 4232; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 20.4.2011 n. 3491; idem Sez. II-quater, 25.3.2011 n. 2681. Cfr. anche Corte Cost. Ord. n. 326/2011 circa la rilevanza del citato orientamento giurisprudenziale la quale ha, altresì, rilevato che l'art. 32 del D.Lgs. n. 286/1998, è stato ulteriormente modificato dall'art. 3, comma 1, lett. g-bis, del D.L. n. 89/2011, che ha ripristinato la distinzione tra minori stranieri «non accompagnati» e minori stranieri «comunque affidati», prevedendo solo per i primi, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno al

compimento della maggiore età, la necessità che siano ammessi a frequentare, per almeno due anni, un progetto di integrazione sociale e civile).

A giudizio del Collegio la nuova disciplina recata dalla citata Legge n. 94/2009, va quindi applicata solo ai minori che, alla data della sua entrata in vigore, avevano meno di 16 anni e quindi la possibilità di concludere il percorso di integrazione sociale e civile per almeno due anni. In caso contrario la norma avrebbe efficacia retroattiva e imporrebbe ai minori stranieri un adempimento sostanzialmente impossibile (cfr. Cons. Stato Sez. VI n. 2951/09; Cons. Stato Sez. VI 27.6.2007 n. 3690).

In punto di fatto va osservato:

- che il ricorrente entrava in Italia, asseritamente, nel mese di aprile 2009 (in realtà, avrebbe dichiarato alla polizia di essere entrato nell'ottobre 2010). Comunque, la data non ha rilevanza, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra delineato.
- che veniva rintracciato in data 6.10.2010 e lo stesso giorno veniva accolto in comunità educativa a seguito di provvedimento comunale adottato ai sensi dell'art. 403 Cod. Civ;
- che era diventato maggiorenne il 25.12.2010, quindi all'entrata in vigore della Legge n. 94/2009 non avrebbe obiettivamente avuto la possibilità di concludere il percorso biennale di integrazione sociale e civile.

Quanto al provvedimento di affido, va richiamato l'orientamento di questo Tribunale che, per le finalità che qui interessano, include nella Legge n. 184/1983 anche i provvedimenti ex art. 403 Cod. Civ. (cfr. TAR Marche 26.7.2010 n. 3179; 16.7.2008 n. 845).

L'impugnato diniego va quindi annullato, con l'obbligo dell'amministrazione di riesaminare l'istanza tenendo conto di quanto sopra esposto.

La complessità del quadro giuridico di riferimento costituisce giustificata ragione per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l' effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Passanisi, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere

Giovanni Ruiu, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/12/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)